



Centrale Unica di Committenza Fossano Cervere

VILLAGGIO SPORTIVO SANTA LUCIA: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI FOSSANO

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alla presentazione e compilazione dell'offerta, alla procedura di aggiudicazione e a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura di gara.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 03/05/2010 n. 78).

Si precisa, con riferimento ai raggruppamenti di operatori economici, quanto segue:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti o di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti
- i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l'art. 353 del codice penale
- ai sensi dell'art. 48 comma 7-bis del D.Lgs. 50/2016, è consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata
- ai sensi dell'art. 48 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 del medesimo articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta
- ai sensi dell'art. 48 comma 8 è consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti

In tal caso:

- 1) l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti;

2) dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti

REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:

► **requisiti di idoneità professionale** di cui all'art. 83 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016: iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per un'attività imprenditoriale ricoprente l'oggetto dell'appalto. Per gli operatori economici di altro Stato membro non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento attestante l'iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza di cui all'Allegato XVI del Codice. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari già costituiti o da costituirsi, o di aggregazioni di imprese di rete o GEIE, tutti gli operatori economici devono possedere l'iscrizione al Registro Imprese

► **attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici** rilasciata da una Società di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettera d), i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettera e) e i soggetti di cui all'articolo 45 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 50/2016 di tipo orizzontale: i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, come previsto dall'art. 92 comma 2 del DPR 207/2010.

Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettera d), i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettera e) e i soggetti di cui all'articolo 45 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 50/2016 di tipo verticale: i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente come previsto dall'art. 92 comma 3 del DPR 207/2010.

Le società tra concorrenti riuniti o consorziate e i consorzi stabili di cui all'articolo 45 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 eseguono i lavori con le modalità indicate rispettivamente agli articoli 93 e 94 del DPR 207/2010.

► **solo per la partecipazione alla gara con classifiche superiori alla seconda**

- certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione

► ***in caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea:*** ai concorrenti appartenenti ad altro Stato membro non residente in Italia si applicano le disposizioni di cui agli artt. 49 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

LINGUA UTILIZZABILE: tutti i documenti, le autocertificazioni, le certificazioni e l'offerta devono essere prodotti in lingua italiana. Per le società stabilite in altri Paesi esteri, i documenti devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale

dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti oppure da traduttore ufficiale che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre, ai sensi dell'art. 134 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione

QUESITI: eventuali richieste scritte potranno essere inoltrate al RUP all'indirizzo di posta elettronica certificata fossano@cert.ruparpiemonte.it entro la data indicata nel bando di gara.

La stazione appaltante si riserva di pubblicare in forma anonima sul proprio sito istituzionale chiarimenti sugli atti di gara, sulle modalità di partecipazione o su quanto altro sia ritenuto utile, anche in conseguenza dei quesiti ricevuti. Le società interessate, pertanto, sono invitate a controllare eventuali pubblicazioni sul sito.

Non saranno presi in considerazione quesiti pervenuti successivamente al termine suindicato, in modalità diversa dalla posta elettronica certificata o ai quali non siano già state pubblicate precisazioni, risposte e/o chiarimenti.

In applicazione del principio del *favor participationis*, le risposte ai quesiti formulati verranno pubblicate sul sito istituzionale al fine di fornire informazioni aggiuntive a tutti coloro che intendono partecipare alla procedura di gara

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PLICHI: i plichi devono pervenire esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Fossano, con qualunque mezzo, entro il termine perentorio ed all'indirizzo indicato nel bando di gara.

I plichi pervenuti oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara oppure in luoghi diversi dall'Ufficio Protocollo del Comune di Fossano sono irricevibili.

I plichi devono essere idoneamente sigillati in modo tale da assicurare la segretezza dell'offerta e devono recare all'esterno tutti i dati riportati nel bando di gara. Risultano irricevibili le offerte in cui, sul plico generale, non vi sia l'indicazione del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta o sia apposta un'indicazione totalmente errata

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (legale rappresentante o altro soggetto dotato di potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso). A tal fine le stesse devono essere corredate da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni sostitutive di seguito elencate possono essere compilate e sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante. In tal caso occorre allegare copia conforme all'originale della relativa procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, oltre alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Le dichiarazioni e i documenti prodotti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante

CONTENUTO DEL PLICO: I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e siglate eventualmente sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione **dell'oggetto della gara, del mittente e della PEC**, oltre alla dicitura, rispettivamente **BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE - BUSTA "B" - OFFERTA ECONOMICA**.

NELLA BUSTA "A"- DOCUMENTAZIONE devono essere contenuti i documenti di seguito indicati:

► **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà essere compilata utilizzando il Modello **Allegato 1)**, in carta semplice, o comunque riproducendo puntualmente tutte le indicazioni in esso contenute.

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante nel caso di concorrente singolo o dal legale rappresentante della capogruppo nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituiti;
- nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ognuno dei soggetti che costituiranno la predetta associazione temporanea o consorzio o GEIE;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-*quater* del D.L. 10/02/2009 n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune

- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-*quater* del D.L. 10/02/2009 n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere veste di mandataria, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

SI PRECISA CHE: sia nel caso in cui il concorrente sia costituito da società già associate o consorziate sia nel caso in cui sia costituito da società ancora da associarsi o consorziarsi, la dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta con riferimento a ciascuna società che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio e dovrà essere sottoscritta come sopra indicato.

Per i raggruppamenti di società, inoltre, la dichiarazione dovrà contenere l'indicazione del tipo di A.T.I., della società capogruppo e l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a provvedere :

- al conferimento del mandato collettivo alla capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

- alla produzione, entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell'appalto, dell'atto notarile di raggruppamento temporaneo di società, da cui risulti:

- il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta la società capogruppo.

- l'inefficacia, nei confronti dell'Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa.

- l'attribuzione al mandatario, da parte delle società mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto.

All'autocertificazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori in corso di validità.

Per i concorrenti non residenti in Italia, occorre produrre idonea documentazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale in concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016

► **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI INSUSSISTENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE** in carta semplice conforme al modello **Allegato 2)**, compilata e firmata in più esemplari da parte dal titolare

e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, con allegato la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la dichiarazione, la stessa può essere resa dal legale rappresentante o suo procuratore, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione, a condizione che lo stesso si assuma la piena responsabilità di quanto dichiarato.

Nel caso di società associate o da associarsi o di consorzi tale dichiarazione deve essere prodotta anche dalle mandanti e dalle consorziate per cui concorre il consorzio.

All'autocertificazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori in corso di validità

La compilazione del modello Allegato 2) è obbligatoria nei confronti di tutti i soggetti sopra riportati e la mancata produzione sarà causa di esclusione dalla procedura di gara

► DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA, in carta semplice, secondo modello **Allegato 3)**, debitamente compilata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante con allegato, pena esclusione, la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Per i concorrenti non residenti in Italia, si richiede idonea documentazione secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, indicando l'iscrizione in altro registro o albo equivalente, precisando numero e data di iscrizione, classificazione e forma giuridica, indicando i dati anagrafici del titolare, ovvero tutti i soci in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice, tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, gli institori e o procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza, i titolari di poteri gestori e continuativi e gli eventuali soggetti cessati dalle cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando

► COMUNICAZIONE ANTIMAFIA ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in carta semplice, secondo modello **Allegato 4)**, debitamente compilata e firmata in più esemplari da parte di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del medesimo D.Lgs. con allegato, pena esclusione, la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Le imprese regolarmente iscritte nella c.d. *White List* possono inserire, in alternativa, la dichiarazione di iscrizione con relativa comunicazione della Prefettura di competenza

► GARANZIA PROVVISORIA prevista ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, per l'importo indicato nel bando di gara, resa in favore del Comune di Fossano, riducibile del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella sopra citata, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, come prescritto dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è riducibile del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è altresì riducibile del 20%, anche cumulabile con le riduzioni sopra citate, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei beni

e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e allegare le certificazioni in originale o copia conforme.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è riducibile del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La cauzione potrà essere costituita alternativamente da:

- versamento in contanti presso la Tesoreria comunale c/o Cassa di Risparmio di Fossano, Via Roma n. 122, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- bonifico presso la Cassa di Risparmio di Fossano, sede centrale, codice IBAN IT65X061704632000000901131, riportante la seguente causale: "Garanzia provvisoria per lavori di riqualificazione villaggio sportivo Santa Lucia - CIG 77399329EF";
- assegno circolare intestato al Comune di Fossano;
- titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fideiussione bancaria o assicurativa, prodotta in originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Ai sensi dell'art. 93 comma 8-bis del D.Lgs. 50/2016, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del medesimo D.Lgs. L'impegno del fideiussore non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016).

La garanzia provvisoria dovrà:

- essere costituita antecedentemente alla data di scadenza della presentazione delle offerte
- avere una durata minima di validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile
- avere operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Si precisa che:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già formalmente costituito, la garanzia fideiussoria può essere intestata alla sola capogruppo mandataria. Il raggruppamento temporaneo di imprese non ancora formalmente costituito deve, invece, produrre una garanzia provvisoria

unitaria e l'eventuale garanzia fideiussoria deve essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente il raggruppamento;

- in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario sono in possesso delle predette certificazioni;

- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;

- il ricorso all'avvalimento della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 non produce la possibilità di poter usufruire della cauzione ridotta; pertanto l'importo della cauzione dovrà essere corrisposto per l'intera somma.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, allo svincolo della garanzia provvisoria, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti / prorogati i termini di presentazione delle istanze di partecipazione alla gara, i partecipanti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine stabilito nel provvedimento di riapertura o di proroga

► **CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'A.N.A.C. dovuta, a pena di esclusione,** nella misura indicata nel bando di gara ai sensi della Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23/02/2018.

Per effettuare il pagamento ci si deve attenere alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità, all'indirizzo <http://www.avcp.it/riscossioni.html>. Indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà necessario iscriversi online al nuovo "Servizio di Riscossione", raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi".

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile online sul "Servizio di Riscossione";

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it/> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal 1 maggio 2010 sarà attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Per i soli operatori economici esteri sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT77001030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve

riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare

► “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito www.avcp.it. Per poter ottenere il “PASSOE” occorre la firma digitale, di cui gli operatori economici dovranno dotarsi. Tramite un’area dedicata, gli operatori economici dovranno inserire sul sistema AVCpass i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCpass sono effettuate tramite PEC. Per qualsiasi informazione di supporto o chiarimento è possibile contattare i seguenti recapiti:

-Numero verde contact center AVCP: 800-896936

-FAQ a supporto dell’operatività del sistema e della corretta interpretazione di quanto regolamentato nella Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 (www.avcp.it → FAQ → FAQ AVCpass, e materiale e-learning dedicato agli Operatori Economici); (www.avcp.it → Servizi → Formazione)

► MODULO ATTESTANTE L’AVVENUTO SOPRALLUOGO, in carta semplice, conforme al modello **Allegato 5**), debitamente compilato e sottoscritto presso il Dipartimento Tecnico - Servizio Progettazione. Il sopralluogo deve essere effettuato dal titolare, dal legale rappresentante dell’impresa o suo procuratore munito di procura speciale, dal direttore tecnico o da personale dipendente munito di delega. Non è ammessa la partecipazione al sopralluogo a soggetti diversi.

L’impiegato addetto alla segreteria del Servizio Progettazione apporrà il proprio visto in calce a tale dichiarazione che andrà allegata alla documentazione da inviare per la partecipazione alla gara.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purchè munito di delega da parte di tutti gli operatori. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

Il sopralluogo è obbligatorio e la mancata effettuazione sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara

► PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI:

- consorzi stabili, consorzi di cooperative e imprese artigiane:

1) atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autenticata, con indicazione delle imprese consorziate;

2) dichiarazione in cui si indica il consorziato per il quale il consorzio concorre alla gara. In assenza di dichiarazione, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio

- raggruppamento temporaneo già costituito:

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario

- consorzio ordinario i GEIE già costituiti:

1) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autenticata, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo

2) dichiarazione ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con indicazione delle parti dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati

- raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

c) le parti dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48 comma 4 del D.Lgs. 50/2016

- aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-*quater* del D.L. 10/02/2009 n. 5):

1) copia autenticata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito CAD), con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza di rete;

2) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, indicante per quali imprese la rete concorre. Relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

3) dichiarazione che indichi le parti dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete

- aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-*quater* del D.L. 10/02/2009 n. 5):

copia autenticata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato del contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

- aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (rete dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza, o rete sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti):

copia autenticata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete

o, in alternativa

copia autenticata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c) le parti dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete

NELLA BUSTA "B" – OFFERTA ECONOMICA deve essere contenuto esclusivamente il seguente documento :

► OFFERTA DI RIBASSO, in marca da bollo da € 16,00, secondo modello **Allegato 6)**, espressa in cifre e in lettere (vale in caso di discordanza il prezzo indicato in lettere) debitamente compilata indicando:

a) il ribasso globale percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara, IVA, costi della manodopera e oneri di sicurezza per rischi di interferenza esclusi, arrotondato alle tre cifre

decimali, entrambi espresse in cifre e in lettere. In caso di indicazione di più cifre decimali si procederà a troncamento;

b) il prezzo complessivo offerto, IVA, costi della manodopera e oneri di sicurezza per rischi di interferenza esclusi;

c) la stima dei propri costi relativi alla manodopera e agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di discordanza tra ribasso globale percentuale e prezzo complessivo offerto, entrambi al netto di IVA, costi della manodopera e oneri di sicurezza, verrà tenuto in considerazione il ribasso globale percentuale.

L'offerta deve essere sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante o da un suo procuratore; in caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, la stessa dovrà essere sottoscritta con le stesse modalità descritte per la sottoscrizione del Modello Allegato 1).

La firma dovrà essere leggibile, apposta per esteso; sono nulle le offerte prive di sottoscrizione.

L'offerta non può presentare correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte.

Eventuali irregolarità riguardanti il bollo non comporteranno l'esclusione dalla gara, ma dovranno essere sanate con le modalità e nei termini stabiliti dal Presidente di gara nel corso delle operazioni di verifica della documentazione e/o dell'offerta. In caso di inadempienza la stazione appaltante procederà d'ufficio all'invio del documento all'Agenzia delle Entrate di competenza per la regolarizzazione

SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE BUSTE: chiunque è ammesso ad assistere alle sedute di gara pubbliche in quanto trattasi di svolgimento di attività procedimentale volta all'individuazione di un contraente con il quale addivenire alla stipula del contratto. I rappresentanti delle imprese partecipanti possono altresì, durante lo svolgimento delle operazioni di gara, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale. Essi devono comunque chiedere preventivamente la parola al Presidente di gara il quale la concederà in modo compatibile con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà opportuno

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: la Commissione giudicatrice, nel giorno e l'ora sopra indicati, in seduta pubblica procede:

a) alla verifica dell'integrità e della regolarità dei plichi pervenuti e del loro tempestivo arrivo, escludendo tutti quelli non conformi alle prescrizioni

b) all'apertura dei plichi non esclusi ed alla verifica della presenza delle due buste, confezionate come innanzi prescritto

c) all'apertura della "BUSTA A - Documentazione" ed alla verifica formale della presenza della documentazione richiesta e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui essa si riferisce

d) a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorzio dalla gara

e) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara

f) al sorteggio tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 del coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 97 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 50/2016

g) all'apertura della "BUSTA B - Offerta Economica" dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti

h) al sorteggio del metodo con il quale individuare la soglia di anomalia tra i seguenti sistemi elencati all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso

arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;

d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per il coefficiente moltiplicatore precedentemente sorteggiato tra i valori 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

Per i conteggi di cui sopra si terrà conto di tre cifre oltre la virgola. In caso di indicazione di più cifre decimali si procederà a troncamento.

Sono considerate anomale le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata con il metodo sorteggiato.

Nel caso in cui pervenga all'amministrazione una sola offerta si procederà comunque all'aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta dall'amministrazione conveniente e congrua in relazione all'oggetto dell'appalto.

Nel caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.

Non si procederà all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, alternative o in aumento rispetto agli importi posti a base di gara o recanti correzioni le quali, qualora presentate, comporteranno l'esclusione dalla gara.

La proposta di aggiudicazione è vincolante per l'operatore economico, mentre per la stazione appaltante il vincolo contrattuale sorgerà al momento dell'aggiudicazione disposta dal Dirigente competente con proprio provvedimento, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, come disposto dall'art. 32 comma 5 del medesimo D.Lgs. Come stabilito dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dal comma 8 del medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

La verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara d'appalto avverrà attraverso l'utilizzo della banca dati AVCpass istituita presso l'A.N.A.C. come previsto dall'art. 216 comma 13 del D.Lgs. 50/2016

VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE: qualora il numero delle offerte ammesse sia **pari o superiore a dieci**, la stazione appaltante procede all'esclusione automatica delle offerte anomale e formula la proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore della prima impresa che ha offerto un ribasso inferiore alla soglia di anomalia.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia **pari o superiore a cinque e inferiore a dieci**, la stazione appaltante procede alla determinazione della soglia di anomalia con le modalità previste dall'articolo 97, comma 2, del Codice. Verificandosi tale ipotesi, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta, dà comunicazione al responsabile del procedimento ai fini della verifica della congruità di cui all'art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia **inferiore a cinque**, la stazione appaltante procede alla verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta con le modalità di cui all'articolo 97, comma 6, del Codice. Verificandosi tale ipotesi, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta e dà comunicazione al responsabile del procedimento ai fini della verifica della congruità.

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante sottoporre a verifica ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'articolo 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

La data della eventuale seduta pubblica, a seguito di valutazione dell'anomalia delle offerte, sarà comunicata esclusivamente tramite avviso sul sito internet del Comune di Fossano

ESCLUSIONE DALLA GARA E SOCCORSO ISTRUTTORIO: la stazione appaltante escluderà i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura, al contenuto dei plichi e a qualsiasi elemento rilevato in sede di gara tale da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che siano stati violati i principi di segretezza delle offerte e imparzialità della commissione di gara.

Ai sensi dell'art. 80 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante escluderà un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura stessa, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 del medesimo articolo.

La stazione appaltante, al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara, verificherà l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

Come previsto dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del medesimo D.Lgs., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Al riguardo si specifica che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sopperire a dichiarazioni radicalmente mancanti, pena la violazione della *par condicio* fra i concorrenti, ma soltanto per chiarire o completare dichiarazioni o documenti già comunque acquisiti agli atti di gara (*Consiglio di Stato n. 5488 del 28/12/2016*).

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione

TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: l'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara. Ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di tale termine

MODIFICHE E/O VARIANTI: la modifica del contratto durante il periodo di efficacia deve essere autorizzata dal RUP ed è disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

GARANZIA DEFINITIVA: in seguito ad aggiudicazione, la società affidataria dovrà prestare una garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 con le stesse modalità, clausole e riduzioni descritte alla voce "BUSTA "A"- DOCUMENTAZIONE ► GARANZIA PROVVISORIA".

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, come previsto dall'art. 103 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia, ove la

stessa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore del contratto (art. 103 comma 1 D.Lgs. 50/2016).

Come indicato al comma 10 del medesimo articolo, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese

ULTERIORI GARANZIE: l'aggiudicatario è inoltre obbligato a stipulare, a norma dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, polizza di assicurazione a copertura degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con le modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto

SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO E ACCESSORIE: le spese di contratto, che verrà stipulato con atto pubblico informatico in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, nonché le spese di registro, dei diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal funzionario dell'Ufficio Contratti.

Il sottoscrittore del contratto dovrà essere munito di firma digitale.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d)

ONERI DI PUBBLICITA' LEGALE: ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 comma 4 e 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sostenute dalla stazione appaltante dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dalla data di aggiudicazione dell'appalto. Tali spese, sulla base degli importi liquidati per le pubblicazioni delle precedenti gare bandite dalla stazione appaltante, sono preventivamente quantificate in € 1.000,00, comprensivi di diritti ed IVA nella misura di legge, fatti salvi eventuali adeguamenti dei prezzi praticati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Sarà cura della stazione appaltante comunicare all'aggiudicatario l'ammontare definitivo delle spese da rimborsare e le relative modalità di versamento, contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell'appalto

AVVALIMENTO: l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, come previsto dall'art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. Non è consentito l'avvalimento dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo D.Lgs. La stazione appaltante verifica se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione (art. 89 comma 3 del D.Lgs. 50/2016).

In caso di avvalimento occorre allegare:

- attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- dichiarazione sottoscritta da parte della società ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- una dichiarazione sottoscritta dalla società ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto

le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (economiche o garanzie; attrezzature, mezzi o macchinari; beni; personale);

- una dichiarazione sottoscritta dalla società ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016.

- il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale la società ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente, escute la garanzia e trasmette gli atti all'ANAC.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto, come indicato all'art. 89 comma 10 del D.Lgs. 50/2016.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89 comma 7 del D.Lgs. 50/2016).

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art. 49 comma 10 del D.Lgs. 50/2016).

La stazione appaltante eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto (art. 89 comma 9 del D.Lgs. 50/2016).

Il concorrente e la società ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, come previsto all'art. 89 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 per la categoria superspecialistica OS 32 non è ammesso l'avvalimento

SUBAPPALTO: è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 105 e s.m.i. del D.Lgs. 50/2016 e del d.m. 248/2016.

Dovrà inoltre elencare le parti dell'appalto che intende subappaltare (art. 105 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016).

Come previsto dall'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il partecipante è obbligato ad indicare, all'atto della presentazione dell'offerta, una terna di subappaltatori in caso di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'art. 1 della Legge 06/11/2012 n. 190.

Le imprese subappaltatrici devono essere in possesso dei requisiti previsti all'articolo 80 del medesimo D.Lgs. In caso di sussistenza di tali motivi di esclusione, l'affidatario è tenuto alla sostituzione dei subappaltatori, come indicato all'art. 105 comma 12 dello stesso D.Lgs.

Dovranno inoltre essere in possesso dell'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria e classifica del lavoro oggetto del subappalto. Qualora l'importo dei lavori in subappalto sia inferiore a € 150.000,00 il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 90 del DPR 207/1010.

L'affidatario dovrà inoltre provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 105 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del medesimo D.Lgs. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica

direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 (art. 105 commi 8 e 10 del D.Lgs. 50/2016). L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, come indicato al comma 9 del medesimo articolo.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del Codice, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente

FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: la stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta o concordato preventivo o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88 comma 4-ter del D.Lgs. 159/2011 o di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, come previsto dall'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, come indicato al comma 2 del medesimo articolo.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto disposto dall'art. 110 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto (art. 48 comma 17 D.Lgs. 50/2016).

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto disposto dall'art. 110 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire (art. 48 comma 18 D.Lgs. 50/2016).

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara (art. 48 comma 19 D.Lgs. 50/2016)

CONTROVERSIE: le controversie relative all'esecuzione del contratto sono regolate dagli artt. 205-206-207-208 del D.Lgs. 50/2016 e, ai sensi di quanto previsto all'art. 205, comma 6, D.Lgs. 50/2016 possono essere aditi agli arbitri o al Giudice Ordinario, Foro competente di Cuneo, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 04/03/2010 n. 28 e s.m.i. *"Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"*. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria, come previsto dall'art. 209 comma 2 del D.Lgs. 50/2016

RICORSI: gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 *«Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo»*. L'organo competente è il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte

RISERVATEZZA DEI DATI: l'affidamento e l'esecuzione dell'appalto comporta l'acquisizione di dati forniti dall'operatore economico o l'acquisizione di dati inerenti allo stesso presso altri soggetti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14, Sezione 2 "Informazione e accesso ai dati personali", del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)". Al riguardo si informa che:

- titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Fossano;
- il dirigente del Settore interessato è il designato dal Titolare per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni connesse al trattamento dei dati;
- il Responsabile della protezione dei dati (R.D.P.) è l'Avv. Brignolo Fabrizio, nominato con Decreto Sindacale n. 615 del 24/05/2018, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 0141 436252 – 436846, e-mail fabrizio.brignolo@libero.it, PEC brignolo.fabrizio@ordineavvocatiasti.eu;
- il trattamento dei dati conferiti con la dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo e alle attività ad esso correlate;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
- il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione e/o l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
- i dati sono trattati manualmente e/o con strumenti informatici secondo quanto definiti dal registro dei trattamenti;
- in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni e/o richieste ad altri soggetti pubblici al fine dello svolgimento delle funzioni istituzionali;
- i dati personali sono conservati per il tempo necessario come disciplinato dalla normativa che regola il procedimento amministrativo riferito alla comunicazione;
- l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- l'interessato ha diritto a proporre reclamo all'Autorità di controllo

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI: l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegnano a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine si obbligano a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa

ACCESSO AGLI ATTI: l'accesso agli atti della gara è consentito durante tutta la procedura di appalto, secondo quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, ed è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accesso agli atti non potrà essere consentito nei casi previsti all'art. 53 comma 5 lettera a), b), c) e d), salvo che un concorrente contro interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta. La stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare la compatibilità della richiesta di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati

CODICE DI COMPORTAMENTO: l'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/06/2013.

Il contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165"

OBBLIGHI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE: in sede di sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Fossano che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni

ALTRE INFORMAZIONI:

► Al fine di ridurre al minimo le esclusioni dalla gara per inesattezze od omissioni degli elementi richiesti nelle dichiarazioni sostitutive, si consiglia agli operatori economici partecipanti l'utilizzo dei modelli allegati

► Secondo quanto previsto dall'art. 85 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 i soggetti partecipanti alla procedura di affidamento potranno rendere le dichiarazioni inerenti gli art. 80 e 83 del medesimo D.Lgs. utilizzando il documento di gara unico europeo (DGUE) conforme al Modello **Allegato 1.1**) debitamente compilato e sottoscritto con le stesse modalità descritte per la sottoscrizione del Modello Allegato 1) oppure mediante l'utilizzo della piattaforma informatica denominata "*Servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE*" collegandosi all'indirizzo <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esp/filter?lang=it>

► Non è ammessa la partecipazione agli operatori economici per i quali sussistano i motivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

► In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'A.N.A.C. che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/2016)

- ▶ Le società cooperative ed i consorzi di cooperative devono essere iscritti nell'Albo Nazionale degli enti cooperativi ai sensi del D.Lgs. n. 220/2002
- ▶ La contabilità e la liquidazione dei corrispettivi saranno effettuati secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto
- ▶ Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara, nonché la sottoscrizione del contratto, saranno fornite ai sensi dell'art. 76 c. 5 del D.Lgs. 50/2016
- ▶ La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 in materia di risoluzione del contratto
- ▶ Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo
- ▶ Tutte le comunicazioni interenti la gara avverranno esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), come previsto dall'art. 40 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. Eventuali modifiche all'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale mezzo di comunicazione elettronica dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune di Fossano all'indirizzo PEC *fossano@cert.ruparpiemonte.it*. In caso contrario la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per tardivo o mancato recapito delle comunicazioni
- ▶ In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, le comunicazioni recapitate al mandatario si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari
- ▶ Le date di eventuali ulteriori sedute pubbliche verranno comunicate ai partecipanti, con un anticipo di almeno 3 giorni, esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Fossano www.comune.fossano.cn.it
- ▶ Le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara verranno comunicate ai concorrenti e pubblicate sul sito web del Comune di Fossano www.comune.fossano.cn.it nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti
- ▶ E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente